

CIRCOLARE INPS n. 68 del 24 maggio 2005
ALLEGATO 1

CONVENZIONE
tra le associazioni sindacali
CONFESERCENTI, FILCAMSCGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL E L'INPS,
per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento degli
ENTI BILATERALI DEL SETTORE TERZIARIO,
ai sensi della Legge 4 giugno 1973, N. 311.

L'anno 2005 , il giorno 07 del mese di febbraio , in Roma

tra

l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (in seguito denominato INPS) nella persona del Presidente, Avv. Gian Paolo Sassi

e

le Associazioni Sindacali di seguito elencate:

- 1) CONFESERCENTI nella persona del Presidente Marco Venturi;
- 2) FILCAMS-CGIL nella persona del Segretario generale Ivano Corraini;
- 3) FISASCAT-CISL nella persona del Segretario generale G.Battista Baratta
- 4) UILTUCS-UIL nella persona del Segretario generale Brunetto Boco;

premesso:

che il CCNL del 22.09.99 e successive modificazioni e integrazioni per i dipendenti delle aziende del Terziario della distribuzione e dei servizi, stipulato tra la CONFESERCENTI da una parte e la FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTuCS-UIL dall'altra, definisce la costituzione e il finanziamento degli Enti Bilaterali del settore commercio;

- vista la deliberazione n. 87 del 20.10.04;
- vista la legge 4 giugno 1973, n. 311;
- visto il D.L.vo n.196 del 30.06.03 in materia di protezione dei dati personali;
- viste le lettere n. 6/PP/50405/RCS/Conv del 16.04.04 e n. 407 del 01.03.04, con le quali l'INPS è autorizzato a stipulare la convenzione richiesta dalle OO. SS. con nota del 02.12.03;

si conviene quanto segue:

Art.1

Ai sensi della legge 4 giugno 1973, n. 311, le Associazioni Sindacali indicate in epigrafe affidano all'INPS la riscossione, in loro nome e per conto, dei contributi per gli Enti Bilaterali, di cui al CCNL dell'8.11.94 e successive modificazioni e integrazioni, per i dipendenti delle aziende del settore Terziario della distribuzione e dei servizi.

Art.2

Il versamento del contributo di cui all'articolo 1 avverrà alle stesse scadenze previste per la riscossione dei contributi di previdenza e di assistenza sociale dovuti dai datori di lavoro all'INPS, così come stabilito dal D.M. 5 febbraio 1969 e successive modificazioni e integrazioni.

Le aziende associate provvederanno ad effettuare il versamento tramite il modello F 24 indicando, nella Sezione INPS, i dati necessari distintamente dai dati relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Art.3

Ai fini previsti nei precedenti articoli 1 e 2, le Organizzazioni Sindacali provvederanno a comunicare alle aziende aderenti le modalità per la concreta attuazione delle procedure di versamento.

Le Organizzazioni Sindacali si impegnano inoltre a portare a conoscenza delle aziende aderenti, ai sensi del D.L.vo n. 196 del 30.06.2003, che i dati relativi all'operazione saranno trattati dall'INPS per il raggiungimento delle finalità istituzionali proprie e di quelle previste dalla presente convenzione.

Art.4

L'INPS considererà versato a titolo di contributo per assistenza contrattuale, di cui alla presente convenzione, il solo importo che verrà indicato dai datori di lavoro sul modulo F 24, identificato dall'apposito codice "causale contributo".

E' escluso per l'INPS qualsiasi obbligo di esazione coattiva dei predetti contributi.

Art.5

L'INPS verserà al Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, di cui al successivo art.7, entro la fine di ciascun mese, i contributi di cui al precedente art.1 contabilizzati nel mese precedente.

Dall'ammontare dei contributi di cui al precedente comma saranno detratti gli oneri derivanti dal costo del servizio reso, maggiorato dell'IVA, di cui al successivo art.6.

Art.6

Le Organizzazioni che costituiscono il Fondo si impegnano a corrispondere all'Istituto, fin dalla stipula della convenzione, gli importi che saranno determinati a seguito della revisione dei costi. Attualmente i costi in vigore sono quelli previsti dalla delibera del C.d.A. n. 39 del 5.02.02.

E' a carico delle Organizzazioni, oltre alle spese, anche ogni altro eventuale onere, anche fiscale, inerente la presente convenzione.

Le Organizzazioni si impegnano ad accettare, senza riserva, le decisioni di cui ai precedenti commi del presente articolo.

Art.7

Per la concreta attuazione della convenzione le Organizzazioni Sindacali, firmatarie della convenzione stessa, costituiranno un Fondo per il finanziamento degli Enti Bilaterali, ne comunicheranno all'INPS l'avvenuta costituzione, il nome del responsabile ed il numero di conto corrente bancario su cui effettuare le rimesse oggetto della convenzione.

Il responsabile del Fondo, di cui al comma precedente, terrà con l'INPS tutti i rapporti connessi all'applicazione della presente convenzione.

Qualsiasi variazione del conto corrente e del responsabile del Fondo dovrà essere fatta con comunicazione congiunta delle Organizzazioni sottoscrittrici della convenzione.

Art.8

I dati relativi alle riscossioni dei contributi di cui trattasi verranno messi a disposizione del Fondo entro un mese dalla riscossione, salvo ritardi non imputabili all'INPS.

Il responsabile del Fondo potrà accedere ai dati sul sito Internet dell'INPS tramite apposita autorizzazione.

I dati relativi ai dipendenti e alle retribuzioni affluiranno nel predetto archivio al momento del completamento della elaborazione dei modelli DM10/2.

L'INPS è esonerato da ogni responsabilità qualora i datori di lavoro non provvedano all'adempimento della denuncia e/o del versamento dei contributi di cui trattasi.

Art.9

In base alla legge 4 giugno 1973, n. 311, l'INPS è esonerato - e le Organizzazioni Sindacali stipulanti lo riconoscono esplicitamente - da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti delle aziende aderenti all'Associazione e, comunque, di tutti i soggetti di cui all'art.1 e verso i terzi e verso chicchessia, derivante dall'applicazione della presente convenzione.

I rapporti conseguenti alla attuazione della presente convenzione, ivi compresi quelli relativi alla eventuale restituzione delle somme versate dalle aziende per contributi associativi, dovranno essere instaurati direttamente tra il Fondo e le aziende interessate.

In particolare l'INPS è sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità ed onere ove le rimesse monetarie al Fondo dovessero avvenire oltre il termine convenuto, a causa di difficoltà operative connesse alla esigenza prioritaria di assolvimento dei compiti istituzionali.

Art.10

La presente convenzione sarà operante non appena saranno stati approntati i necessari strumenti operativi ed avrà validità sino al 31 dicembre 2004. Essa si intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta di una delle parti a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita entro il 30 giugno, cioè almeno sei mesi prima della scadenza.

Letto, ritenuto conforme all'intendimento delle parti e sottoscritto:

IL PRESIDENTE DELL'INPS

Avv. Gian Paolo Sassi

Il Presidente
della CONFESERCENTI
Dr. Marco Venturi

Il Segretario Generale
della FILCAMS-CGIL
Dr. Ivano Corraini

Il Segretario Generale
della FISASCAT-CISL
Dr. G. Battista Baratta

Il Segretario Generale
della UILTuCS-UIL
Dr. Brunetto Boco